

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Articolo 6 diventato 7. « I proprietari dei terreni e dei boschi non compresi in quegli elenchi possono presentare al Comitato forestale, entro due anni dalla pubblicazione di ciascun elenco, domanda per ottenere lo svincolo dal regime forestale.

« Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Contro quest'articolo del Ministero c'è un emendamento della Commissione.

Ora, Ministero e Commissione si sarebbero intesi sopra questa nuova redazione: « L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati.

« Però entro due anni da quella pubblicazione ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenerne lo svincolo. Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per la verifica sono a carico dei proprietari interessati. »

**CANCELLIERI, relatore.** Come ha detto l'onorevole signor ministro, la Giunta è stata d'accordo nella proposta di questo articolo, concertato tra la Giunta e il Ministero, ed il quale in realtà contiene il testo già proposto dalla sola Giunta colla sola differenza nella parte riguardante le spese, le quali difformemente dal ministro che le vuole a carico degli interessati, nell'emendamento della Giunta sono poste a carico dello Stato.

Su tale questione la Giunta non pensa dovere recedere dalla sua idea, perchè crede che quando si facciano dei reclami, e molto più quando si abbia ragione di farli, non convenga mettere a carico dei reclamanti le spese dei reclami.

Del resto, siccome la Commissione non intende prolungare soverchiamente la discussione, si rimette subito per questa questione alla decisione della Camera.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo modificato dall'onorevole ministro, e ne do lettura:

« L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati.

« Però entro due anni da quella pubblicazione ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenerne lo svincolo. Il Comitato, ac-

certate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per la verifica sono a carico dei proprietari interessati. »

Chi intende di approvare questo articolo, si alzi. (La Camera approva.)

Articolo 7 che è diventato 8:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e di altre autorità, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

« Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

« Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato. »

A questo articolo la Commissione vuole tolte le parole: *e di altre autorità.*

**CANCELLIERI, relatore.** Modifico l'emendamento nel senso di sostituire alle parole: *e di altre autorità* le seguenti: *e delle provincie.*

**PRESIDENTE.** La prego di mandarmi questo emendamento scritto.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Per porre in armonia questo articolo coi precedenti, è necessario dopo le parole:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e di altre autorità, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge, » aggiungere le seguenti: « in ordine al corso delle acque ed alla consistenza del suolo: » altrimenti coll'articolo 1 della presente legge s'invaderebbe il campo dell'igiene.

Quanto all'emendamento della Commissione, io lo accetto.

**CANCELLIERI, relatore.** E la Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 8 suona così:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge, in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

« Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

« Le spese necessarie per le verifiche, indicate in questo articolo, sono a carico del bilancio dello Stato. »